



Città di Somma Lombardo

**AREA TECNICA SETTORE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

REGOLAMENTO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.Lgvo. 114/98

L.R. 02.02.2010 N. 6

D.G.R. 27/06/2016 N. 5345

D.G.R. 18/04/2016 N. 5061

D.G.R. 02/08/2016 N. 5519

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.03.2001
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 14.10.2005
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27.10.2016
Entrato in vigore in data 21.11.2016 con la ripubblicazione all'Albo Pretorio

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel mercato comunale al dettaglio e su altre aree pubbliche in forma itinerante.

Disciplina altresì le "Sagre" e le "cessioni ai fini solidaristici".

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a)** per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b)** per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c)** per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d)** per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e)** per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f)** per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore (spuntista) ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g)** per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore (spuntista) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h)** per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i)** per fiera specializzata: la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- l)** per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- m)** per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
- n)** per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- o)** per posteggio isolato: il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- p)** per "Decreto Legislativo": il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- q)** per "Legge Regionale": la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- r)** per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

- s)** per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- t)** per carta di esercizio: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- u)** per miglitoria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- v)** per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- z)** per posteggi riservati: i posteggi individuati per i produttori agricoli, alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'attività di vendita con il sistema del battitore;
- aa)** per settore merceologico: il riferimento al settore "alimentare" e/o "non alimentare";
- bb)** per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- cc)** per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- dd)** per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli professionali di cui D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- ee)** per Ordinanza del Ministero della Salute: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- ff)** per D.lgs. 59/2010: il D.lgs 26 marzo 2010 n.59 avente ad oggetto "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- gg)** per Settore comunale competente: il Settore Sportello Unico Attività Produttive .
- hh)** per Sagra ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, esercitata su aree pubbliche;
- ii)** per "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci;

TITOLO I ***"MERCATI"***

ART. - 1 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato annuale, con cadenza settimanale nella giornata di GIOVEDÌ;
- ubicazione: VIA GIUSTI – AREA ATTREZZATA.
- superficie complessiva del mercato mq. 17.110.=
- superficie complessiva dei posteggi mq. 4.928.=
- totale posteggi n. 132, di cui:
- 27 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998 per il settore alimentare;
- 101 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998 per il settore non alimentare;
- 2 riservati ai produttori agricoli di cui D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228;

- 1 riservato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - 1 riservato all'attività di vendita con il sistema del battitore;
 - riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
 - le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - c) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati;
 - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardino il suo svolgimento (annuale) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste all'art. 14.

ART. – 2 - Criteri di assegnazione delle autorizzazioni relative a posteggi in concessione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/98.

1. Per effetto di quanto dispongono l'art. 28, comma 3, del D.L.gvo. 114/98, l'art. 23, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della L.R. n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 5345 del 27.06.2016, l'assegnazione dei posteggi viene effettuata, dal Settore comunale competente, tramite bando di concorso e nel caso di pluralità di domande concorrenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva;

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nessun soggetto, nello stesso mercato, può avere la titolarità o il possesso di tre concessioni per settore merceologico.

ART. - 3 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;

1. con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 per gli effetti di cui al D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
2. Nel caso di domande superiori alla disponibilità i posteggi sono assegnati con i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento;
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori, del settore alimentare, con il più alto numero di presenze sul mercato. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi.
4. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia;
5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

ART. 3 BIS - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore.

Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" viene riservato il posteggio n. 125 nel mercato settimanale secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e il posteggio a loro riservato è assegnato in base al programma di turnazione concordato con il Settore comunale competente. In caso di mancanza degli operatori suddetti, il posteggio è assegnato giornalmente secondo ai soggetti di cui all'art. 4.

ART. - 4 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riservati ai titolari di autorizzazione di cui al D.L.gvo. n. 114/1998 – Spunta.

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 11 del D.L.gvo. 114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (spuntisti), che vantino il più alto numero di presenze sul mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da registro delle imprese.
2. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
3. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

ART. - 5 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la Segnalazione Certificata di inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 per gli effetti di cui al D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228;

ART. – 6 - Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree Pubbliche.

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall' Ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002, alla quale, gli operatori del settore alimentare, hanno l'obbligo di adeguamento;

ART. – 7 - Durata delle concessioni.

Le concessioni del posteggio mercatale o isolato hanno validità di **dodici anni**, eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore, possono essere riferite all'intero anno solare o a parte di esso. Sei mesi prima della scadenza le medesime saranno assegnate con le procedure di cui all'art. 2.

ART. – 8 - Decadenza dalla concessione di posteggio.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi

- a) per il mancato rispetto delle norme vigenti per l'esercizio dell'attività;
 - b) quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento ;
 - c) per mancato pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche di cui all'art. 9;
 - d) per mancata presentazione della Scia, in caso di subingresso, entro quattro mesi dalla data della certificazione notarile comprovante il trasferimento di proprietà dell'azienda.
1. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'ufficio comunale competente.
 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti su posteggi in concessione, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. – 9 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe relative al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti comunali vigenti.

ART. – 10 - Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

1. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente regolamentazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2010, viene istituita una commissione consultiva presieduta dal Sindaco o Assessore Delegato, così composta: n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori, da n. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli operatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, dal responsabile del Settore SUAP e dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
2. La commissione di cui al comma 1, è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1, alla prima seduta di insediamento;
3. La commissione è sentita in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;

- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi al commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato o della fiera;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- e) alla definizione e modifica dei regolamenti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) Esprime il parere obbligatorio sulla regolamentazione delle Sagre.

ART. – 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Il Settore comunale competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle normative vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. L'accesso ai posteggi è consentito, per il settore alimentare alle ore 06.00 e per il settore non alimentare alle ore 07.00;
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale.
5. Ai servizi riferiti ad ogni altra forma di controllo provvedono gli Ufficiali di P.G. competenti per materia.
6. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, salvo nel caso che il rifornimento venga effettuato manualmente;
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Per le infrazioni accertate si applica il D.Lgs 114/98;
8. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.
9. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. Il comma è applicato anche alle attività di vendita con il sistema del battitore per pubblicizzare i prodotti ma non come forma di richiamo della clientela.
11. E' obbligatorio mantenere all'interno del posteggio assegnato il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita;
12. E' obbligatoria l'occupazione del posteggio da parte degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve le cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato: considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
13. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo le ore 08.00 .
14. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, sentita la commissione di cui all'art. 10, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e dei mercati straordinari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuati più di dodici mercati straordinari.
15. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati e nei mercati straordinari, non è conteggiata ai fini della decadenza dalla concessione/autorizzazione.

ART. – 12 – Orari di vendita.

1. L'attività di vendita dovrà seguire i seguenti orari dalle ore 07,30 alle ore 13,00. Entro le ore 14,00 i posteggi dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali rifiuti. Nessun commerciante potrà abbandonare l'area di vendita prima delle ore 12,45.
- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 05,00 e le ore 24,00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
2. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate;
3. Il Sindaco può altresì stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

ART. – 13 - Mercati Straordinari.

1. L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni . L'effettuazione di mercati straordinari, nei limiti di cui all'art. 11, comma 5, del D.L.gvo. 114/98, è stabilita sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 10.

ART. – 14 - Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi.

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentito il parere della commissione di cui all'art. 10, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
2. Le variazioni di cui al comma 1 comportano l'aggiornamento in tempo reale degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

ART. – 15 - Validità delle presenze – graduatoria delle presenze.

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante, qualora impediti, in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore, di un dipendente o di un associato in partecipazione risultante dalla carta di esercizio , nel "Foglio Aggiuntivo".
2. Le presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, vengono annotate su apposito rapporto di servizio dagli appartenenti alla Polizia Locale, cui è demandata l'assegnazione giornaliera, e trasmessa all'ufficio comunale competente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;
3. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato sul mercato, per l'assegnazione giornaliera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
4. Sono considerate presenze effettive le date in cui l'operatore, presentatosi per l'assegnazione giornaliera, ha esercitato effettivamente l'attività.

ART. – 16 - Pubblicità dei prezzi.

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.gvo. 114/98 le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART. 16 BIS - Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito **www.muta.servizirl.it** dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".
8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

ART. 16 TER - Disposizioni relative alle attestazioni di assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali.

1. Il Settore comunale competente, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di Categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art.21 comma 4 della Legge Regionale, da parte del titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.
2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra - previa presentazione di idonea documentazione- è effettuata dal Settore comunale competente o dalle Associazioni di Categoria mediante il rilascio di un'attestazione, redatta esclusivamente sull'apposito modello uniformato regionale raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it
3. L'attestazione, che non può essere compilata direttamente dall'operatore commerciale, è una sola – anche in caso di titolarità di più autorizzazioni – e va esibita ogni anno, unitamente all'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

TITOLO II
“POSTEGGI ISOLATI”

ART. 17 Istituzione, criteri di assegnazione.

1. Sono istituiti, nelle zone sotto riportate e con le seguenti caratteristiche, posteggi per il commercio su aree pubbliche da assegnare, in concessione con validità di **dodici anni** ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98:
 - Fronte Cimitero della Città, n. 2 posteggi da ml. 8,00 X 4,50 cadauno, settore non alimentare merceologia piante e fiori, contrassegnati e delimitati da idonea segnaletica, con possibilità di posizionamento di chiosco di vendita.
 - Fronte Cimitero della Frazione di Case Nuove, n. 1 posteggio da ml. 8,00 X 4,50, settore non alimentare merceologia piante e fiori, contrassegnato e delimitato da idonea segnaletica, con possibilità di posizionamento di chiosco di vendita.
 - Fronte Cimitero della Frazione di Maddalena, n. 1 posteggio da ml. 8,00 X 4,50, settore non alimentare merceologia piante e fiori, contrassegnato e delimitato da idonea segnaletica, con possibilità di posizionamento di chiosco di vendita.
 - Fronte Cimitero della Frazione di Coarezza, n. 1 posteggio da ml. 8,00 X 4,50, settore non alimentare merceologia piante e fiori, contrassegnato e delimitato da idonea segnaletica, con possibilità di posizionamento di chiosco di vendita.
 - Fronte Cimitero del quartiere di Mezzana, n. 1 posteggio da ml. 8,00 X 4,50, settore non alimentare merceologia piante e fiori, contrassegnato e delimitato da idonea segnaletica, con possibilità di posizionamento di chiosco di vendita.

I progetti per il posizionamento dei chioschi, dovranno essere approvati ed autorizzati dal competente Settore Pianificazione. I chioschi dovranno essere conformi altresì alla normativa igienico sanitaria e di tutela ambientale con particolare riferimento all'immissione in fognatura dei reflui decadenti dallo stesso ed alle norme sull'approvvigionamento e l'utilizzo di acqua potabile. Il posizionamento dei chioschi e l'utilizzo dell'area pubblica, sarà soggetto a concessione dodecennale ove andrà inserita, oltre a quelle già previste dalla normativa, circa la manutenzione e l'uso, la clausola che in caso di cessazione definitiva dell'attività il chiosco rimarrà di proprietà del Comune;

- Frazione di Case Nuove - Via G. Moreno – n. 4 posteggi da ml. 8,00 X 4,50 cadauno, n. 2 settore alimentare e n. 2 settore non alimentare, contrassegnati e delimitati da idonea segnaletica;
 - Frazione di Maddalena – Piazza G. Visconti – n. 3 posteggi da ml. 8,00 X 4,50 cadauno, n. 1 settore alimentare e n. 2 settore non alimentare;
 - Frazione di Coarezza – Piazza S. Sebastiano, n. 3 posteggi da ml. 8,00 X 4,50 cadauno, n. 1 settore alimentare e n. 2 settore non alimentare;
 - Rione di Mezzana – Piazza S. Stefano, n. 3 posteggi da ml. 8,00 X 4,50 cadauno, n. 1 settore alimentare e n. 2 settore non alimentare.
2. Detti posteggi, fatti salvi i diritti, relativi all'anzianità, conseguiti da esercenti già operanti, saranno assegnati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento.

TITOLO III ***“COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE”***

ART. – 18 - Soste – limitazioni e divieti.

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 6/2010, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita che in ogni caso non possono eccedere le due ore.
2. L'operatore che procede alla vendita in forma itinerante può sostare nello stesso punto solo se trascorse almeno due ore dalla sosta precedente, intendendosi per punto la superficie occupata durante la sosta.
3. Le soste devono essere effettuate in punti che distino fra loro almeno 500 m.
4. E' vietata la vendita in forma itinerante, nella zona del mercato settimanale del giovedì, ad una distanza inferiore ai 500 metri.
5. Sulle aree pubbliche ove non sono vigenti divieti ai sensi del Codice della Strada e comunque non di intralcio al traffico veicolare e pedonale, possono essere autorizzate soste oltre i limiti di tempo di cui al 2° comma.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, viste le caratteristiche strutturali delle strade interessate, per motivi di circolazione stradale, nelle zone individuate nella planimetria che allegata al presente regolamento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa;
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitino la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
9. E' comunque sempre fatto salvo il rispetto delle norme del nuovo codice della strada, con particolare riferimento all'art. 23 per ciò che attiene la pubblicità sonora.

ART. – 19 - Orari per la vendita in forma itinerante e/o domicilio.

La fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è compresa tra le ore 05.00 e le ore 24.00

TITOLO IV

“SAGRE”

ART. 19 BIS – Disciplina delle sagre.

Il presente titolo disciplina lo svolgimento delle sagre nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

ART. 19 TER - Definizione di Sagra.

E' denominata “Sagra” ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, esercitata su aree pubbliche e indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 18 bis della L.R. 6/2010.

ART. 19 QUATER – Soggetti organizzatori

- a) I soggetti abilitati all'organizzazione delle Sagre sono i seguenti:
 - gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, sociali, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
 - l'Amministrazione Comunale;
 - gli organismi religiosi;
 - partiti politici;
 - organismi sindacali.

ART. 19 QUINQUIES – Calendario annuale delle Sagre e Fiere – documentazione.

1. Il Settore comunale competente, redige il calendario-programma annuale delle sagre , caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione entro il 30 ottobre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con istanza indirizzata allo Sportello unico Attività Produttive.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine massimo di 15 giorni:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre delle feste rionali ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
4. in sede di prima applicazione, i soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione, entro il 30 novembre 2016, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo con le modalità di cui al comma 2.
5. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre ricorrenti, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo;
6. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato il sorteggio.
7. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
8. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/SCIA, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
9. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione e non può avere una durata superiore a 15 giorni consecutivi per ogni evento;
10. Al fine della tutela dell'Ordine e della sicurezza pubblica, nonché della quiete ed il riposo dei residenti, le Sagre dovranno rispettare l'orario massimo per la conclusione dell'evento fissato alle ore 24.00 di ciascuna giornata prevista.
11. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darle la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
12. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale che applica le sanzioni previste dalla normativa regionale vigente. Il Comune introita i proventi.

TITOLO V

“CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI”

ART. 19 SEXIES - Oggetto e definizioni.

- 1) Sono considerate “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci consistenti in:
 - Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi di fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione;in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

ART. 19 SEPTIES - Modalità di svolgimento dell'attività

Le cessioni ai fini solidaristici non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/97.

Le medesime attività non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex art. 19 della L. 241/90.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Le aree individuate per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici sono le seguenti:

- a) Area antistante il Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Veneto n. 2, fronte Farmacia, delle seguenti dimensioni ml 4 x 2,5;
- b) Area antistante il Sagrato della Basilica di S.Agnese in Piazza Vittorio Veneto, delle seguenti dimensioni ml 4 x 2,5;
- c) Aree private aperte al pubblico con atto di assenso del proprietario dell'area.

Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui al presente articolo, presentano al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dai seguenti elementi:

- a) Generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- b) Indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività;
- c) Dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- d) Data, orario e finalità dell'iniziativa;
- e) Tipo di merce offerta in cessione;
- f) Dichiarazione dell'Ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- g) Dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- h) Indicazioni utili al reperimento, anche attraverso siti o archivi accessibili digitalmente, della copia del proprio atto costitutivo e/o Statuto ed una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In caso di aree private aperte al pubblico, l'Ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi dalla lettera a) alla lettera g) allegando l'atto di assenso del proprietario dell'area.

In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative di durata massima annuale.

L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso della pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzati secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'Ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- Indicazione dell'ente promotore;
- Scopo perseguito con la raccolta fondi;
- La dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) Qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore);
- b) Qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

ART. 19 OCTIES - Numero massimo di annuale di iniziative.

Il numero annuale massimo di iniziative è fissato in 5 eventi per soggetto organizzatore, siano essi su area pubblica che privata.

TITOLO VI
“DISPOSIZIONI FINALI”

ART. – 20 – Esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione:

- a) Le attività di commercio su aree pubbliche svolte nell'ambito delle fiere alle quali si applicheranno le disposizioni contenute nelle delibere istitutive delle specifiche fiere, fatti salvi gli adempimenti relativi al calendario annuale.
- b) La rivendita di giornali e riviste effettuata in chioschi collocati su suolo pubblico, alla quale si applicano le specifiche norme Decreto legislativo 114/1998 e successive modifiche e integrazioni relative alla rivendita di giornali e riviste;
- c) Le attività temporanee di esposizione e/o presentazioni di merce senza vendita, alle quali si applicano le disposizioni del regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. – 21 – Disposizioni finali , Sanzioni.

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.L.gvo 31 marzo 1998 n. 114 ed alla Legge Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010.
- 2. Per le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dal D.L.gvo 114/98 ed alla L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010 in materia di sanzioni.
- 3. In fase di prima applicazione e fino all'istituzione della Commissione prevista dall'art. 10, le competenze della medesima sono assolve dalla consultazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- 4. Le sanzioni sono applicate dalla Polizia Locale secondo la normativa vigente

ART. – 22 – Entrata in vigore ed abrogazioni.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche emanate dall'Amministrazione Comunale se, ed in quanto incompatibili.